

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIOCESANO IRC

Dal lavoro della Commissione per esaminare le domande e i relativi documenti per la formazione degli elenchi diocesani dei candidati aspiranti ad incarichi e supplenze dell'IRC, validi fino all'anno scolastico 2016-2017, sono emerse le seguenti modifiche apportate al Regolamento, molte delle quali fatte in analogia con la normativa vigente per le graduatorie delle altre discipline nella scuola.

Art 8 punto 2: vengono eliminate le precedenzae per matrimonio, famigliari a carico, numero dei figli e età dei figli. (*A parità di punteggio prevale l'età anagrafica*)

Art 9 viene modificato il punteggio attribuito al titolo di qualificazione professionale: baccalaureato che viene valutato 40 punti invece di 30

Art 9 punto 2 viene eliminata l'espressione " le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore"

Art 9 punto 3 (...titoli aggiuntivi). Si fa presente che per titolo aggiuntivo non è da intendersi il titolo con cui si accede all'insegnamento, ma un ulteriore titolo in ambito pedagogico-didattico.

-Il titolo di grado inferiore viene assorbito dal titolo di grado superiore e pertanto non dà diritto all'attribuzione di ulteriore punteggio.

Art 9 punto 5: si ribadisce che i corsi di aggiornamento che danno diritto a punteggio sono quelli riconosciuti dall'Ufficio, sempre inerenti la didattica dell'IRC e svolti nell'anno in corso.

Pertanto i corsi svolti negli anni precedenti non danno diritto all'attribuzione di alcun punteggio.

La tabella E viene eliminata.

Art 10 si corregge delle stesse con degli stessi.

Il Responsabile del Settore IRC.

Sac. Umberto Lauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93